

TAR: “NO A PEREQUAZIONE PER RETI GPL IN SARDEGNA”

Il Tribunale respinge il ricorso di Fiamma 2000: legittima la regolazione ARERA.

Le prospettive per le reti isolate GNL

Un trattamento tariffario differenziato per le reti GPL in Sardegna e quelle del metano nel resto del Continente è legittimo.

Lo ha sancito il TAR Milano respingendo il ricorso di Fiamma 2000 contro la decisione dell'ARERA di archiviare una segnalazione nella quale la società rimarcava “le gravi alterazioni del mercato” di cui sarebbe vittima.

La ricorrente contesta il fatto che la mancata metanizzazione dell'isola le abbia impedito di usufruire della perequazione tariffaria prevista invece per i distributori del Continente, costringendola “ad operare in perdita, a fronte di un sistema regolamentare che non le permette di competere ad armi pari con le imprese attive nella distribuzione del metano”.

Peraltro, nella segnalazione Fiamma 2000 non chiede per forza una “automatica assimilazione” tra i due meccanismi regolatori ma almeno un intervento dell'Autorità “volto a tenere conto di una questione conclamata”.

Ad ogni modo, per il Tribunale il ricorso è infondato. Da una parte, non si ravvisa la presunta violazione dell'art. 23 comma 4 del decreto 164/2000 che “non risulta applicabile al mercato nel quale la ricorrente opera”. Ciò anche perché in Sardegna “mancano gli ambiti individuati dal Mise” a dimostrazione del fatto che “il servizio di gestione del GPL in Sardegna non è completamente equiparato ad un servizio a rete analogo a quello del gas naturale nel resto d'Italia, con la conseguenza che manca quella identità di situazione di fatto e di diritto che sola potrebbe giustificare una censura di difetto di istruttoria o di motivazione o di illogicità manifesta nel diniego impugnato”. A questo proposito il Tar ricorda infatti che i provvedimenti di un'autorità indipendente come l'ARERA possono essere sindacati dal giudice amministrativo “solo in presenza di evidenti errori od irrazionalità, nella fattispecie però insussistenti”.

Ciò vale anche per quanto attiene alla presunta violazione della legge 481/1995 sul fronte della promozione della concorrenza. Visto che “la ricorrente si confronta nel bacino di utenza della Sardegna con operatori che si trovano nelle sue stesse condizioni, con la conseguenza che l'effetto anticoncorrenziale è solo teorico e

neppure indiretto in quanto anche la ricorrente può svolgere altri servizi che possano aiutarla a pareggiare i costi con i ricavi”.

Infine, in merito alla pretesa violazione della direttiva DAFI, il Tribunale sottolinea che Fiamma 2000 “non ha contestato in modo specifico la violazione della direttiva da parte del decreto legislativo n. 257/2016 di recepimento e neppure la sopravvenuta delibera 324/2017/R/gas – con cui è stato avviato il procedimento in materia di reti isolate di GNL per l’attuazione delle disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 257/2016 – con la conseguenza che le relative contestazioni debbono ritenersi inammissibili per genericità”.

Sono ora da valutare gli effetti della sentenza proprio in relazione alle reti isolate di GNL. Come noto, nel dco 216/2018 l’ARERA ha espresso l’orientamento di trattare tali reti alla stregua del Gpl, senza riconoscere quindi la perequazione. Se tale impostazione fosse confermata, in assenza della dorsale la metanizzazione della Sardegna basata sui soli depositi costieri vedrebbe il formarsi di prezzi a mercato.

Va però ricordato che il patto siglato tra Regione e Governo prevede di assicurare la distribuzione gas “a condizioni di sicurezza e a tariffe analoghe alle altre regioni italiane”. Da questo punto di vista, un’ipotesi su cui si lavorava era quella del collegamento “virtuale” dell’isola al Continente tramite le bettoline (per esempio dal terminale GNL di Livorno). Ma fonti consultate da QE dicono che al momento non c’è ancora nulla di concreto.

Carlo Maciocco – QE 21-03-19